

Conversione del Decreto sviluppo

24/06/2011

Confermati il «Piano Città», la proroga delle sanzioni per immobili non dichiarati e il 2% delle violazioni per difformità del titolo edilizio.

Bollettino di Legislazione Tecnica



Scopri tutte le formule di abbonamento

La Camera ha approvato con modificazioni il testo del disegno di legge di conversione del **D.L. 70/2011**, cosiddetto «Decreto sviluppo», che passa ora all'esame del Senato.

Sono confermate le disposizioni inerenti il «Piano Città» (i termini relativi sono ora riferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione e non più a quella del decreto), la proroga al 01/07/2011 delle sanzioni amministrative per mancata dichiarazione degli immobili, l'autocertificazione acustica, la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni, il 36% per le ristrutturazioni. Confermata anche la modifica al **D.P.R. 380/2011** ai sensi della quale non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il **2% delle misure progettuali**.

Anche le disposizioni inerenti la **Scia in edilizia** restano sostanzialmente invariate, ad eccezione dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 2), in cui viene specificato che la Scia può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, tranne per i procedimenti per cui è prevista la sola trasmissione telematica.

Molte ed importanti le novità introdotte, delle quali di seguito si riportano le principali.

Viene soppresso il numero 2), della lettera *a*), del comma 2, dell'art. 5, che aveva introdotto nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle **opere di urbanizzazione primaria**, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire. La soglia minima di cui all'art. 125, comma 11, del **D. Leg.vo 163/2006** per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario viene innalzata da 20.000 a 40.000 Euro. All'art. 81 - *Criteri per la scelta dell'offerta migliore*, del D. Leg.vo 163/2006, viene aggiunto il comma 3-bis, secondo cui l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, con la soppressione della lettera *g*), del comma 2, dell'art. 87

del medesimo Codice dei Contratti, il costo del lavoro non è più considerato giustificazione nella verifica delle offerte anormalmente basse. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse possono essere rimossi solo dopo almeno 5 anni dal primo trasferimento. La lettera e), del comma 16, dell'art. 4, viene completamente sostituito. In particolare viene soppresso, dal comma 11, dell'art. 146, del D. Leg.vo 42/2004, il termine di 30 giorni dal rilascio valido per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.

Queste e le ulteriori modifiche introdotte dalla legge di conversione saranno illustrate in maniera più dettagliata con altre notizie. In allegato il testo trasmesso al Senato, al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

Per approfondire

- **Testo DDL S.2791**
- http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2040